



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16465 del 2023, proposto da:

Francesco Paolo Mauro Basile, Angelo Belocchi, Sandro Berettieri, Barbara Camillò, Giancarlo Cappuccini, Paolo Cappuccini, Daniele Ciaglia, Giuseppe Conte, Fabrizio Corrado, Walter Deitingner, Fabio Desideri, Paolo Di Croce, Filippo Maria Di Matteo, Marco Di Pietro, Fabrizio Farina, Anna Maria Favalaro, Leo Fiorini, Giancarlo Foresi, Riccardo Forte, Nadia Galié, Alberto Giorgio, Dante Iannuzzi, Alberto Lais, Annalisa Macchione, Daniele Mangiarano, Linda Marini, Andrea Meocci, Gaetano Naticchia, Antonella Orbatti, Massimo Penna, Luca Petruccioli, Maria Piccolomini, Fabio Pinna, Pierandrea Porretta, Dante Ridoni, Ivan Ridoni, Roberto Rota, Fabrizio Santori, Roberto Scardoni, Francesco Storace, Stefano Tiburzi, Valerio Valeri, Alessandro Zitelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Chiara Pollicino, Roberto Maurelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Allocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

sul ricorso numero di registro generale 5778 del 2024, proposto da:

Francesco Paolo Mauro Basile, Sandro Berettieri, Barbara Camillò, Giancarlo Cappuccini, Paolo Cappuccini, Antonella Castroni, Daniele Ciaglia, Paolo Coppolino, Fabrizio Corrado, Walter Deitingner, Francesco Delle Site, Fabio Desideri, Marco Di Pietro, Fabrizio Farina, Leo Fiorini, Giancarlo Foresi, Riccardo Forte, Nadia Galié, Marialinda Germi, Alberto Giorgio, Dante Iannuzzi, Alberto Lais, Cristiana Lungo, Annalisa Macchione, Enrico Mancini, Linda Marini, Fabio Massari, Andrea Meocci, Pasqualino Moscariello, Antonella Orbatti, Massimo Penna, Fabio Pinna, Antonietta Portoghese, Paolo Potente, Roberto Rota, Marco Saliola, Fabrizio Santori, Lucilla Stefoni, Stefano Tiburzi, Giulio Tognoli, Alessandro Zitelli, rappresentati e difesi dagli avvocati Maria Chiara Pollicino, Roberto Maurelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da

Registri di Giustizia;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Lazio (Arpa Lazio), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 16465 del 2023:

- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, prot. n. NA/2023/0024612 del 31 ottobre 2023, n. 115, avente ad oggetto: “Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: applicazione di un nuovo quadro programmatico di modifica dei divieti della circolazione previsti dalla DGC n. 371/2022 per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la ZTL Fascia Verde;

- ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Capitolina del 10 novembre 2022, n. 371 e la Deliberazione 27 ottobre 2023, n. 684 della Regione Lazio avente ad oggetto “D.C.R. Lazio n. 8/2022 Piano per risanamento della qualità dell'aria - artt. 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione proposta di rimodulazione di Roma Capitale”..

quanto al ricorso n. 5778 del 2024:

- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, prot. n. NA/2024/0006586 del 27 marzo 2024, n. 38, avente ad oggetto: “Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: proroga dei provvedimenti di limitazione della

circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la ZTL Fascia Verde, dal 1° aprile 2024 al 31 ottobre 2024”;

- ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Capitolina del 10 novembre 2022, n. 371 e la Deliberazione 27 ottobre 2023, n. 684 della Regione Lazio avente ad oggetto “D.C.R. Lazio n. 8/2022 Piano per risanamento della qualità dell'aria - artt. 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione proposta di rimodulazione di Roma Capitale”..

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2024 il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso r.g. 2023/16465, notificato in data 7.12.2023 a Roma Capitale, alla Regione Lazio, all'Arpa Lazio ed al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ritualmente depositato il 13.12.2023, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l'annullamento:

- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, prot. n. NA/2023/0024612 del 31 ottobre 2023, n. 115, avente ad oggetto: “Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: applicazione di un nuovo quadro programmatico di modifica dei divieti della circolazione previsti dalla DGC n. 371/2022 per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la ZTL Fascia

Verde;

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Capitolina del 10 novembre 2022, n. 371 e la Deliberazione 27 ottobre 2023, n. 684 della Regione Lazio avente ad oggetto “D.C.R. Lazio n. 8/2022 Piano per risanamento della qualità dell'aria - artt. 24, 25 e 26 delle Norme Tecniche di Attuazione. Approvazione proposta di rimodulazione di Roma Capitale”.

2. Con la presente iniziativa processuale, i ricorrenti propongono le censure meglio specificate nell’atto introduttivo del giudizio e avversano:

- l’ordinanza in questione, con la quale il Sindaco di Roma Capitale, relativamente al periodo 1.11.2023.31.3.2024, ha stabilito limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti all’interno del territorio di Roma Capitale;

- la delibera di giunta comunale n.371 del 10.11.2022;

- la Deliberazione 27 ottobre 2023, n. 684 della Regione Lazio.

3. I soggetti intimati si costituivano in giudizio per resistere al ricorso, anche sulle base delle memorie difensive successivamente versate in atti.

4. Seguiva la presentazione di contributi difensivi, anche in replica, della difesa di Roma Capitale e della parte ricorrente.

5. All’udienza del giorno 19 giugno 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, previo rilievo d’ufficio, ex art.73, co.3 cpa, in ordine alla sussistenza di profili di irricevibilità, per tardività, dell’impugnazione proposta avverso la delibera giuntale di Roma Capitale n.371/2022, e di conseguente inammissibilità del ricorso, per carenza di interesse, nei confronti dei restanti atti, nonché di difetto di legittimazione passiva dei ministeri intimati.

6. Con ricorso r.g. 2024/05778, notificato in data 24.5.2024 a Roma Capitale, alla Regione Lazio, All’Arpa Lazio ed al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché ritualmente depositato in pari data, i ricorrenti in epigrafe hanno adito questo Tribunale per l’annullamento, previa sospensione cautelare:

- dell'Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma, prot. n. NA/2024/0006586 del 27 marzo 2024, n. 38, avente ad oggetto: "Adozione delle misure per il miglioramento della qualità dell'aria: proroga dei provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli più inquinanti nell'area coincidente con la ZTL Fascia Verde, dal 1° aprile 2024 al 31 ottobre 2024";

- di ogni altro atto comunque connesso e/o presupposto e/o consequenziale, compresa la Deliberazione della Giunta Capitolina del 10 novembre 2022, n. 371 e la Deliberazione 27 ottobre 2023, n. 684 della Regione Lazio, già gravate con il ricorso r.g. 2023/16465.

7. I ricorrenti avversano l'ordinanza summenzionata, con la quale di Sindaco di Roma Capitale, relativamente al periodo 1.4.2024/31.10.2024, ha confermato le limitazioni alla circolazione dei veicoli più inquinanti all'interno del territorio di Roma Capitale, già introdotte in precedenza.

Le amministrazioni intimare si costituivano in giudizio per resistere al ricorso.

8. Alla camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione, con preavviso di definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, ex art.60 cpa e ribadendo, anche per tale ricorso, i rilievi ex officio prospettati in riferimento al precedente ricorso in epigrafe.

9. In via preliminare, si dispone la riunione dei ricorsi in epigrafe, ex art.70 cpa, stante la sussistenza della connessione oggettiva e soggettiva fra gli stessi.

In via ulteriormente preliminare, va riconosciuto il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica nonché del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, evocati in giudizio dalla parte ricorrente, atteso che gli atti impugnati in nulla pertengono ai citati dicasteri, né si potrebbe ritenere che gli stessi rivestano la qualifica di controinteressati, in senso tecnico, rispetto all'impugnazione proposto. Dall'acclarato difetto di legittimazione passiva dei citati dicasteri consegue la relativa estromissione dal presente giudizio.

Con i ricorsi in questione i ricorrenti intendono avversare le disposizioni introdotte

nell'ambito del territorio di Roma Capitale per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti.

In particolare, i ricorrenti, proprietari di vetture rientranti nelle classi di omologazione considerate dai provvedimenti restrittivi (autoveicoli alimentati a benzina e gasolio Pre-Euro 1, Euro 1 ed Euro 2; autoveicoli alimentati a gasolio Euro 3; ciclomotori e motoveicoli alimentati a benzina e a gasolio Pre-Euro 1 e Euro 1, fra cui anche auto storiche e d'epoca iscritte nei registri ufficiali riconosciuti dal Codice della Strada, nonché auto alimentate con combustibile gpl/metano bifuel), si dolgono dei corrispondenti divieti di circolazione che, in ultimo, l'ordinanza sindacale n.38/2024 ha confermato per il periodo aprile-ottobre 2024.

L'impugnazione avverso la delibera giuntale di Roma Capitale del 10.11.2022, n.371, è irricevibile per tardività, essendo stata proposta ben oltre il termine per l'impugnazione degli atti amministrativi ex art.29 cpa.

Dalla tardività dell'impugnazione avverso la citata delibera giuntale, deriva altresì l'inammissibilità dell'impugnazione- fatto salvo quanto infra per i mezzi di interesse storico- avverso le ordinanze sindacali di Roma Capitale e la delibera regionale n.684/2023, per carenza di interesse, posto che, ove mai tali atti fossero annullati in accoglimento dei ricorsi, resterebbe pienamente in vigore la delibera giuntale di Roma Capitale del 10.11.2022, n.371, che ha introdotto, in modo permanente, le stesse limitazioni per i veicoli più inquinanti, corrispondenti alle classi di omologazione dei veicoli posseduti dagli odierni ricorrenti, come sopra meglio descritti.

Residua unicamente l'interesse allo scrutinio del motivo di ricorso avverso le ordinanze sindacali di Roma Capitale, nella sola parte in cui regolano, innovativamente rispetto alla predetta delibera giuntale, la circolazione dei mezzi di interesse storico e collezionistico; fra gli odierni ricorrenti, infatti, sussistono alcuni soggetti possessori di tali mezzi.

Limitatamente ai mezzi di interesse storico e collezionistico, l'impugnazione è

fondata. Si prescinde tuttavia dal formale annullamento delle delibere sindacali nonché della delibera regionale, in quanto già annullate, in parte qua, con sentenza di questo Tribunale n. 13630 del 5.7.2024, stante l'inscindibilità dell'effetto demolitorio, le cui motivazioni all'uopo si richiamano ex art.74 cpa, sotto il profilo del difetto di istruttoria e motivazione e del principio di proporzionalità.

10. In conclusione, per quanto precede, occorre:

- preliminarmente, disporre la riunione dei ricorsi in epigrafe, ai sensi dell'art.70 cpa, e altresì dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei Ministeri intimati, disponendo per l'effetto l'estromissione dal presente giudizio;

- dichiarare irricevibile la domanda di annullamento della delibera della giunta di Roma Capitale n.371/2022;

- dichiarare inammissibile, per carenza di interesse, la domanda di annullamento delle ordinanze sindacali di Roma Capitale n.11/2023 e n.38/2024, nonché della delibera della Regione Lazio n.684/2023, salvo che in riferimento ai mezzi di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica;

- accogliere i ricorsi, limitatamente ai mezzi di interesse storico e collezionistico di cui all'art. 60 del codice della strada e ai ciclomotori ultratrentennali dotati di certificato di rilevanza storica,

prescindendo dal disporre l'annullamento degli atti in quanto già annullati, in parte qua, con la sentenza di questo Tribunale n.13630/2024, a cui si fa rinvio per quanto di interesse.

Le spese di giudizio possono nondimeno venire compensate, in ragione della reciprocità della soccombenza, anche nei confronti dei Ministeri intimati, stante la natura meramente formale della relativa costituzione in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione

ex art.70 cpa e declaratoria di difetto di legittimazione passiva dei Ministeri intimati, li dichiara in parte irricevibili, in parte inammissibili e in parte li accoglie ai sensi e nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2024, con l'intervento dei magistrati:

Eleonora Monica, Presidente FF

Giovanna Vigliotti, Primo Referendario

Igor Nobile, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Igor Nobile

IL PRESIDENTE
Eleonora Monica

IL SEGRETARIO